

Deliberazione giuntale n. 110 dd. 05.12.2018

OGGETTO: Affidamento servizio di cancelleria dei Comuni di Telve, Telve di Sopra, Carzano e Castelnuovo per il periodo 2019-2022. Delega al Comune di Telve, capofila della gestione associata obbligatoria dell'ambito 3.2 all'espletamento della procedura di affidamento.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il Comune di Castelnuovo ha periodicamente la necessità di rifornirsi di materiale di cancelleria di vario tipo soggetto a rapido consumo e/o esaurimento, quali carta per fotocopie, faldoni portadocumenti, penne e matite, timbri, ecc...;

Ravvisata ora l'esigenza, anche in termini di risparmio economico, di procedere all'individuazione di un soggetto cui affidare la fornitura dei necessari articoli di cancelleria per il periodo 2019-2022;

Dato atto che, in applicazione a quanto previsto all'art. 9 *bis* della legge provinciale n. 3/2006 e ss.mm.ii, i comuni di Telve (capofila), Telve di Sopra, Castelnuovo, Carzano, Scurelle e Samone – costituenti l'ambito territoriale 3.2 – hanno l'obbligo di gestione in forma associata dei servizi e delle funzioni di cui alla citata normativa provinciale. Tra gli obiettivi della gestione associata vi è quello imposto dalla Provincia Autonoma di Trento di riduzione della spesa strutturale;

Rilevato che i Comuni di Samone e Scurelle, fin da subito, hanno presentato ricorso prima al TRGA di Trento e ora al Consiglio di Stato, contro la gestione associata, pertanto ad oggi non operano al servizio associato;

Considerato, a tal riguardo, che le economie di spesa sono raggiungibili anche mediante l'indizione di gare condotte unitariamente per più comuni – e che in questo caso coinvolgono le Amministrazioni di Telve, Telve di Sopra, Castelnuovo e Carzano – in quanto ciò permette il potenziale raggiungimento di migliori condizioni economiche, un risparmio relativamente al costo del personale adibito allo svolgimento della procedura di gara nonché consente una più semplice gestione dei rapporti contrattuali grazie all'individuazione di un unico operatore economico con cui le Amministrazioni sono chiamate ad interfacciarsi;

Evidenziato, che l'art. 36 *ter* 1, comma 2 *ter* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e ss.mm. prevede, per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000, che i medesimi affidino i contratti ricorrendo alla centrale di committenza di cui all'art. 39 *bis*, comma 1 *bis*, lettera a), della legge provinciale n. 3 del 2006, o nell'ambito delle gestioni associate obbligatorie previste da quest'ultima legge;

Considerato che tra gli strumenti che l'ordinamento giuridico mette a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni per l'individuazione del soggetto cui affidare gli incarichi relativi a forniture e servizi vi è quello dell'accordo quadro;

Rilevato che:

✚ l'accordo quadro si configura come strumento preparatorio all'affidamento di uno o più appalti, mediante il quale una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici definiscono le

clausole fondamentali relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda l'elemento prezzo;

- ✚ detto strumento trae le sue origini dal cosiddetto contratto normativo, vale a dire da uno strumento di natura negoziale che obbliga le parti ad inserire - nei futuri ed eventuali contratti riguardanti una determinata materia - quanto pattuito nel contratto normativo. Attraverso l'accordo quadro, le parti cioè definiscono in anticipo determinate clausole che si obbligano ad inserire nei futuri contratti, se e quando saranno conclusi, dettando dunque le regole che saranno vincolanti per i loro eventuali futuri rapporti, senza che ne sorgano immediatamente legami di diritto-obbligo;
- ✚ la procedura a evidenza pubblica di selezione dell'operatore economico non costituisce aggiudicazione di alcunché, trattandosi di un metodo con il quale individuare l'impresa firmataria dell'accordo stesso. Questa procedura di scelta del contraente non potrebbe mai costituire aggiudicazione perché non fa sorgere automaticamente, in capo all'Amministrazione, l'obbligo di affidare i successivi contratti applicativi;
- ✚ la procedura a evidenza pubblica di selezione dell'operatore economico non costituisce aggiudicazione di alcunché, ma è solo un metodo con il quale individuare l'impresa firmataria dell'accordo stesso. Questa procedura di scelta del contraente non potrebbe mai costituire aggiudicazione perché non fa sorgere automaticamente, in capo all'Amministrazione, l'obbligo di affidare i successivi contratti applicativi;

Rilevato dunque che l'utilizzo di detto strumento risulta particolarmente utile per l'acquisizione di prestazioni aventi il carattere della serialità e della ripetitività, come nel caso della fornitura di cancelleria e articoli d'ufficio. L'accordo quadro è volto infatti a garantire all'Amministrazione quel grado di flessibilità, rapidità, tempestività e libertà di forma necessarie per la conclusione dei successivi contratti applicativi (ordinativi) e per la gestione degli stessi; al tempo stesso l'Amministrazione non è obbligata ad affidare contratti applicativi fino al raggiungimento dell'importo massimo dell'accordo quadro;

Rilevato infatti tale strumento contrattuale garantisce:

- ✚ tempestività di approvvigionamento dei beni in oggetto;
- ✚ semplificazione dell'attività di approvvigionamento grazie all'individuazione di un unico operatore economico a cui affidare, in funzione del rispettivo fabbisogno, le forniture in oggetto;
- ✚ accesso a specifici servizi di supporto nella gestione degli approvvigionamenti;
- ✚ economicità di approvvigionamento grazie anche all'economia di scala che dovrebbe garantire l'accorpamento, in un'unica procedura di gara, delle esigenze dei tre Enti;
- ✚ chiara individuazione della responsabilità e delle azioni correttive da intraprendere in caso di disservizi;

Rilevato che l'ammontare stimato dell'accordo quadro, tenuto conto dei dati storici di acquisto effettuati dall'Amministrazione di Castelnuovo corretti con una valutazione del fabbisogno dei beni oggetto dell'accordo stesso per il periodo di sua validità, per l'intera durata quadriennale dello stesso è di Euro 1.500,00.= annuali, al netto degli oneri fiscali;

Rilevato altresì che tale importo è da intendersi presunto e non garantito in quanto legato ad un fabbisogno connesso a variabili non definibili compiutamente a priori;

Rilevato dunque, per le ragioni sopra esposte, di delegare il Comune di Telve, capofila della gestione associata - ai sensi della L.P. 3/2006 e ss.mm.i. - dell'ambito territoriale 3.2. all'espletamento della

procedura di gara unica per i Comuni di Telve, Telve di Sopra, Castelnuovo e Carzano per l'individuazione dell'operatore economico con cui stipulare l'accordo quadro per la fornitura dei necessari articoli di cancelleria per un periodo di 4 anni (2019-2022), con decorrenza 01.01.2019;

Dato atto che compete alla Giunta del Comune di Telve l'approvazione del capitolato di gara e dello schema di accordo quadro;

Rilevato che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto il medesimo è rinviato a successivo provvedimento a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto in parola;

Dato atto che il contratto sarà stipulato - in modalità elettronica con firma digitale – attraverso scrittura privata con registrazione al repertorio degli atti dell'Ente capofila;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

Visto il Bilancio di Previsione 2018/2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 di data 29 dicembre 2017;

Visto l'atto programmatico di indirizzo dell'esercizio 2018/2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 dd. 22.01.2018;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 dd. 29.12.2017;

Vista la L.P. n. 23/1990 e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991, n. 10-40/Leg.;

Vista la L.P. n. 26/1993 e ss.mm.ii. e il regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.;

Vista la L.P. n. 2/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 50/2016 "Codice dei contratti" ed il relativo Regolamento attuativo approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 05.10.2010, n. 207;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il parere espresso ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2, sulla presente proposta di deliberazione:

- ✓ dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso in data odierna;
- ✓ dal Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile espresso in data odierna in quanto la presente deliberazione presenta riflessi indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di dare atto della necessità di procedere all'indizione di una procedura di gara volta all'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'affidamento della fornitura degli articoli di cancelleria necessari al quotidiano funzionamento degli Uffici comunali, meglio precisati in premessa.
2. Di delegare, per le ragioni esposte in premessa, il Comune di Telve – capofila della gestione associata obbligatoria dell'ambito territoriale 3.2 – all'espletamento della procedura di gara di cui al precedente punto anche per conto del Comune di Castelnuovo.
3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, essendo questa fase demandata a successivo provvedimento.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Telve e al Servizio Finanziario.
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione distinta ed unanime resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., al fine di consentire agli uffici di procedere tempestivamente ai successivi adempimenti.
6. Di trasmettere la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183, comma 2 del Codice Enti Locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m..

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

- non è ammesso il ricorso sub c).